

## ALLEGATO B

Sintesi per punti del parere	Riscontro
<b>Provincia di Perugia - Parere Area Viabilità (Acquisito con Prot.0058537 del 17.11.2014)</b>	
<p>Oggetto: Provincia di Terni – Piano Faunistico Venatorio Provinciale – Consultazione proposta di piano e rapporto ambientale – Art.14 D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Parere ai fini viari. Esaminata la documentazione disponibile in internet si comunica che quanto proposto non interferisce con la viabilità provinciale e regionale di competenza.</p>	<i>Si prende atto</i>
<b>Parere Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria) (Prot. n.7620 del 16.12.2014 e 140 del 13.01.2015 con cui si corregge un errore materiale)</b>	
<p>Si riporta il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria rilasciato sulla base del parere 23526 del 12.12.2014 della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria già adeguato per effetto della correzione comunicata con nota n. 239 del 08.01.2015 da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria.</p> <p>In riferimento all’oggetto, si osserva quanto segue: Il Piano offre uno studio accurato sulle caratteristiche delle aree destinate allo scopo e sulle linee per il mantenimento e il miglioramento dello stato e della natura delle stesse. Parimenti lo stesso appare carente nello specifico della tutela</p>	

paesaggistica dei detti siti.

Infatti le zone interessate al detto piano devono essere riconosciute territori di interesse naturalistico e paesaggistico, in quanto aree a specifica vocazione naturalistica che costituiscono veri e propri corridoi ecologici tra ambiti a più specifica protezione ambientale, quali le categorie di cui all'art. 142 del DL.vo 42/04, i siti Natura 2000, le aree protette, e le altre categorie di beni elencate nella L.R. 27/2000 e nel PTCP della Provincia. Quanto sopra si richiede anche per la notevole percentuale di aree agricole (41%) e aree urbanizzate (5%), che sommate, costituiscono quasi la metà della superficie provinciale destinata allo scopo, per le quali è necessario implementare le norme di protezione attualmente vigenti.

Si ritengono quindi opportune le seguenti integrazioni.

1. Una proposta normativa d'uso e di protezione di cui si prescrive:
  - il divieto di costruzione di manufatti per fonti energetiche rinnovabili o permanenti, reti aeree, infrastrutture di qualsiasi tipo, nuove urbanizzazioni, sia all'interno delle aree sia nelle fasce di confine, e per ogni altro intervento che sia detrattore paesaggistico; è necessario infatti evitare a monte che l'assetto naturalistico e paesaggistico delle dette aree sia compromesso dalla concessione di realizzazione di impianti eolici o fotovoltaici o biomasse, o biodigestori, che sono risultati i più impattanti nel paesaggio.
  - norme di protezione specifiche per i valichi migratori e le relative rotte di migrazione;
  - il divieto di diminuzione della superficie provinciale destinata allo scopo, e la promozione di ampliamenti delle medesime con facce di protezione esterne alle singole aree, tipo le "buffers-zone", proprie delle aree soggette alla tutela del DL.vo 42/04 in cui prevedere norme per mantenimento e implementazione dei valori naturalistici e di contenimento al consumo suolo, con particolare attenzione alle Oasi di protezione;
  - norme per il corretto inserimento paesaggistico di eventuali manufatti o costruzioni inerenti la conduzione delle singole zone.
  - prevedere sia nelle dette oasi, che nelle altre aree destinate allo scopo, uno specifico piano di valorizzazione per visite guidate o per altri utilizzi compatibili con la tutela dei siti, quali per es. piccoli centri didattici o sperimentali, utilizzando eventuali strutture dimesse ai margini delle medesime, anche controllate da parte privata.

*Nell'ambito delle norme di riferimento (L.157/92 e L.R. n 14/1994) il Piano è uno strumento di analisi del territorio e di programmazione finalizzata alla conservazione e gestione della risorsa naturale fauna selvatica. Quindi dal punto di vista normativo, la capacità decisionale rispetto ai fattori che possono influire sulla conservazione e corretta gestione della risorsa fauna selvatica, è circoscritta, di fatto, all'adozione di vincoli al prelievo venatorio.*

*Non potendo quindi determinare l'offerta, rispetto ad altri modi d'uso del territorio che possono significativamente e sfavorevolmente alterarne gli assetti, rispetto alla risorsa fauna selvatica, la Provincia ha ritenuto che il Piano dovesse essere assunto quale parte integrante e sostanziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Delibera Giunta Provinciale n.36/2006), contribuendo così ad orientarne le scelte nell'uso del territorio. Quindi è in tale sede che le osservazioni e integrazioni proposte potranno trovare la loro naturale collocazione.*

*Il ruolo acquisito dalla componente ambientale fauna selvatica appare del resto in tal senso chiaramente definito dal Piano Urbanistico Territoriale della Regione dell'Umbria che introduce, nell'ambito della pianificazione urbanistica appunto, la Rete Ecologica Regionale, fondata sulla lettura ed interpretazione delle esigenze ecologiche della fauna selvatica riferite agli assetti degli ecosistemi umbri, all'uso e trasformazione dei suoli e, più in generale, alla gestione del territorio all'uso e trasformazione dei suoli e, più in generale, alla gestione del territorio.*

*In materia di governo del territorio la fauna selvatica e le sue esigenze eco-relazionali sono state prese come base di riferimento per il progetto di Rete Ecologica della Regione dell'Umbria (RERU). La RERU, elaborata per conseguire l'obiettivo della conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile, ha come scopo prioritario di evitare la frammentazione degli habitat, conseguente ai fenomeni di antropizzazione e, in secondo luogo, di trovare soluzioni alla frammentazione mediante la realizzazione di idonei corridoi di vegetazione e operare il ripristino ambientale di aree lungo i corridoi o tra frammenti, con funzioni di sosta e collegamento per le specie animali.*

*Pertanto nel Piano vengono individuate:*

*a) le aree di maggiore interesse ai fini della conservazione e tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie di più elevato interesse conservazionistico, individuate come tali anche a livello locale,*

<p>2. Riguardi il rapporto territoriale con le altre tutele presenti nel territorio, la cartografia va integrata indicando e rappresentando in sovrapposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aree soggette a tutela, ex art. 136, DL.vo 42/04;</li> <li>• le aree tutelate dalla Regione, quali le "Aree di Studio", di cui all'art.17 L.R. 27/2000, le aree tutelate dalla DGR 4271/1998 "Aree di rilevante interesse naturalistico dell'Umbria"(in parte confluite già nella RERU, ma i cui confini e limiti sino più ampi), i Piani di Bacino, laddove interessino o siano limitrofe con le aree in esame;</li> <li>• un confronto con le aree destinate allo scopo rappresentate nella cartografia del PUT (L.R.27/2000, tav.7), in cui sono evidenziate le variazioni apportate;</li> <li>• predisporre dei "corridoi ecologici", laddove siano carenti, tra le aree destinate allo scopo, considerando che in alcuni casi le aree di interesse faunistico venatorio si trovano già in continuità tra loro in quanto soggette ad altre tutele paesaggistiche: tale situazione potrà meglio evidenziarsi con le integrazioni cartografiche di cui sopra.</li> </ul> <p>Si auspica infine che il piano, da integrarsi con le indicazioni di cui sopra, confluisca nel costruendo PPR in fase di studio, per la migliore definizione di aree sottoposte e/o da sottoporre a tale scopo.</p> <p>Gli uffici della Soprintendenza restano a disposizione per ogni tipo di collaborazione che la Regione e la Provincia vorranno adottare per l'adempimento di quanto indicato.</p>	<p><i>utili anche per adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso il non intervento, in caso di opere che alterino permanentemente ed irreversibilmente l'offerta ambientale, la connessione ecologica;</i></p> <p><i>b) individuazione delle situazioni critiche relative alla connettività ecologica rilevabile dalla Rete Ecologica Regionale dell'Umbria (RERU);</i></p> <p><i>c) indicazioni atte alla conservazione, ripristino e incremento della connettività residuale o critica;</i></p> <p><i>d) definizione di massima delle opere necessarie alla conservazione della connettività ecologica in occasione di trasformazioni antropiche del territorio.</i></p> <p><i>e) le aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda i valichi migratori il PFVP prevede uno studio per l'individuazione aggiornata dei siti a maggiore significatività. Le norme di protezione sono già previste dal punto 3 dell'art.21 della L.157/92 che vieta la caccia per una distanza di mille metri dal valico.</i></p>
--	--

**Regione Marche - Parere Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia.  
(Acquisito con Prot. 9135 del 23.01.2015)**

<p>A seguito della convocazione per la Conferenza dei Servizi inerente la Valutazione Ambientale Strategica del programma in oggetto acquisita con Ns. prot. n. 21816 del 12.01.2015, comunicando l'impossibilità di questo ufficio a partecipare ai lavori della Conferenza, si trasmette di seguito il proprio contributo. La Regione Marche non condivide nessun confine con la Provincia di Terni e questo limitale possibili interferenze tra le previsioni di Piano e le risorse tutelate nella nostra Regione. Tuttavia essendo l'oggetto di Piano la gestione della fauna, la cui</p>	<p><i>Si prende atto</i></p>
---	------------------------------

dinamica è indipendente dai confini amministrativi, di seguito si forniscono alcune indicazioni. La Regione Marche ha approvato con l.r. 105/2013 l'istituzione e la disciplina della Rete Ecologica delle Marche (REM). La REM individua i nodi e le interconnessioni ecologiche nonché le Unità Ecologiche Funzionali (UEF), per le quali sono individuati criticità e indirizzi di gestione. Per l'area oggetto di Piano, risultano di particolare rilievo le UEF 68 (conche interne tra Colfiorito ed il Nera), 69 (dorsale principale dei Sibillini) e 71 (dorsale Monte Fema – Monte Cardosa) per le quali è stata rilevata anche la presenza del lupo. Si chiede pertanto che, nella successiva fase di attuazione del Piano e di definizione degli interventi, in particolare di quelli inerenti le immissioni o i prelievi di specie caratterizzate da ampio home range, vengano tenute debitamente in considerazione le possibili interazioni con le specie faunistiche presenti anche al di fuori dei confini Provinciali

**Regione Umbria - Parere Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia.**  
**(Prot.18730 del 11.02.2015)**

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) è lo strumento di analisi del territorio e di programmazione generale del quale la Provincia deve dotarsi per la diversa destinazione d'uso della superficie agro silvo pastorale (SASP). Ai sensi delle norme disciplinanti il settore, gli obiettivi da perseguire con il PFVP sono:

- conservazione delle effettive capacità riproduttive delle specie carnivore ed al contenimento naturale di altre specie;
- conseguimento della densità ottimale delle altre specie e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;
- destinazione di una quota dal 20 al 25% del territorio agro silvo pastorale (SASP) a protezione della fauna selvatica;
- destinazione di una quota massima del 13% alla caccia a gestione privata (Aziende Faunistico Venatorie 8%; Aziende Agri Turistico Venatorie 4%; Centri privati di riproduzione della fauna selvatica 1%);
- garantire una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al 60% della SASP;

- predisposizione di piani gestionali articolati per comprensori omogenei e di misure incentivanti o di indennizzo per il comparto agricolo;
- individuazione degli ambiti di protezione e di gestione faunistico venatoria.

Inoltre, in coerenza con la disciplina regionale il PFVP in oggetto individua, tra l'altro:

- le Oasi di protezione, aventi prevalente finalità di conservazione;
- le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), aventi prevalente finalità di tipo venatorio;
- le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico;
- i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n.157;
- le Aree di Rispetto Venatorio (Zone di tutela temporanea ai sensi dell'art.28 della LR 14/94) individuate per offrire la possibilità di insediamento e riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse venatorio in aree strettamente afferenti ai comparti di caccia;
- i territori in cui possono essere localizzate le Aziende Agri Turistico Venatorie (AATV), per le quali il Piano esclude: le aree di maggiore interesse faunistico, nonché transitoriamente le aree vocate per la costituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione e per una fascia territoriale di mt 500 contigua ad esse, fintanto che non sarà raggiunta nella Provincia di Terni la percentuale del 20% di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica. Le AATV hanno come scopo la utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento.

## **CONSIDERAZIONI**

### Aspetti territoriali

Relativamente agli Aspetti territoriali si osserva quanto di seguito rappresentato:

- 1) [rif.: RA, Cap.5. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI PERTINENTI, § 5.1 Rapporto con altri

Piani o Programmi pertinenti] nella Tab.2 (Coerenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale con i contenuti degli strumenti di politica ambientale e di sviluppo sostenibile internazionali, europei e nazionali) viene sintetizzata la coerenza del Piano con il "Sesto programma di azione ambientale comunitario (2002)"; a questo proposito questo Servizio evidenzia che, **con DECISIONE N. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 sul programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"** è stato adottato il "7° programma di azione per l'ambiente" o (7° PAA), per il periodo fino al 31 dicembre 2020, rispetto al quale il proponente potrebbe opportunamente aggiornare le proprie valutazioni strategiche e ambientali.

2) [rif.: Doc. Piano, Cap. 11. AMBITI FAUNISTICI DI TUTELA. CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE, § 11.1. Oasi di protezione]

Si richiama innanzitutto che «per oasi di protezione si intende una porzione di territorio che per le sue caratteristiche ambientali è in grado di assicurare siti idonei per la protezione, il rifugio, la riproduzione dei taxa di fauna selvatica per i quali l'oasi è stata istituita, con priorità per le specie elencate tra quelle a prevalente interesse naturalistico»; pertanto relativamente «agli obiettivi di conservazione della fauna e l'istituto dell'oasi di protezione è il vincolo "massimo" che può essere adottato».

Nella Tavola 16 sono perimetrare le aree per l'istituzione di NUOVE OASI DI PROTEZIONE. Al riguardo **si ritiene** opportuno che il proponente proceda agli **adeguati approfondimenti relativamente alle potenziali interferenze tra gli usi conservazionistici delle Oasi e gli usi sia antropici tipici di particolari aree ed elementi, sia connessi ad ambiti ed elementi di valenza storico-paesaggistica. Tali possibili interferenze sono riscontrabili relativamente alle seguenti Oasi proposte qui individuate con riferimento ai Comuni interessati:**

- a) **"Guardea-Montecchio-Baschi-Avigliano Umbro"**. L'area include:
- i) la periferia della città capoluogo di Montecchio;

*La proposta di PFVP, Rapporto Ambientale, Valutazione di incidenza e Sintesi non tecnica sono stati pre adottati dalla Provincia con Del.G.P. n.206 del 12.12.2013. La Decisione UE n.1386 del 20.11.2013 è di poco antecedente a tale data e adottata quando gli atti di pianificazione suddetti erano già formati. Comunque il 7°PAA, che si pone in continuità col precedente, ripropone, tra gli altri temi, quello prioritario della protezione, conservazione e miglioramento della biodiversità che è il fattore ambientale su cui il Piano Faunistico può avere effetti significativi e per tale motivo analizzato nel Rapporto Ambientale insieme agli altri di cui all'Al. VI Dlgs4/08. In ogni caso quanto segnalato sarà meglio specificato nel Rapporto Ambientale.*

*Riguardo alla individuazione delle aree da destinare ai diversi istituti faunistici gli approfondimenti richiesti permettono di precisare che:*

- *la L.157/92 art. 10 comma 1 prevede che "tutto il territorio agro silvo pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico venatoria...";*
- *i criteri per la costituzione e gestione degli ambiti territoriali di protezione (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri Pubblici di riproduzione della fauna selvatica) e degli istituti faunistici privati (Aziende Faunistico venatorie, Aziende agri turistico venatorie, Centri privati di riproduzione di fauna selvatica) sono contenuti nel Piano Faunistico Venatorio Regionale (Del.C.R. n.316/2009), strumento di pianificazione sovra ordinato.*

*Sulla base di tali presupposti si è proceduto alla individuazione dei territori da destinare ai diversi istituti faunistici, con priorità per quelli di protezione, prendendo a riferimento i dati di presenza delle diverse specie di fauna selvatica, l'offerta ambientale nei loro confronti.*

*Le potenziali interferenze conseguenti l'istituzione delle Oasi che, come le ZRC, pongono il solo vincolo venatorio e non determinano rispetto agli altri possibili usi del territorio, sono state attentamente valutate nel Rapporto*

<ul style="list-style-type: none"> <li>ii) tratti della Rete Escursionistica di interesse regionale (Carta 42 PUT);</li> <li>iii) Zone di produzione dei VINI D.O.C. "ROSSO ORVIETANO" O "ORVIETANO ROSSO" e Zone di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "UMBRIA" dei Colli Orvietani (Carta 15, PUT).</li> </ul> <p>b) <b>“Terni (M.te Torre Maggiore)”</b>. L’area include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Ambiti Urbani, che si caratterizzano come periurbano a bassa densità costituito da allineamenti lungo le viabilità principali, e Aree Periurbane di pregio caratterizzate, in particolare, da un prevalente valore storico/paesistico/ambientale (Carta 22, PUT);</li> <li>ii) tratti della Rete Escursionistica di interesse regionale (Carta 42 PUT).</li> </ul> <p>c) <b>“Terni (T. Serra)”</b>. L’area include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) tratti della Rete Escursionistica di interesse regionale comprese piste ciclopedonali (Carta 42 PUT);</li> <li>ii) Zone di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. “UMBRIA” dei Colli di Assisi-Spoleto (Carta 15, PUT).</li> </ul> <p>d) <b>“Ferentillo-Polino-Arrone”</b>. L’area include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) tratti della Rete Escursionistica di interesse regionale (Carta 42 PUT);</li> <li>ii) Zone di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. “UMBRIA” dei Colli di Assisi-Spoleto (Carta 15, PUT).</li> </ul> <p>e) <b>“Terni-Stroncone”</b>. L’area include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Aree Periurbane di pregio caratterizzate, in particolare, da un prevalente valore storico/paesistico/ambientale (Carta 22, PUT);</li> <li>ii) tratti della Rete Escursionistica di interesse regionale (Carta 42 PUT).</li> </ul> <p>f) <b>“Stroncone”</b>. L’area include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) tratti della Rete Escursionistica di interesse regionale (Carta 42 PUT).</li> </ul> <p>g) <b>“Otricoli-Narni-Stroncone-Calvi dell’Umbria”</b>. L’area include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) tratti della Rete Escursionistica di interesse regionale (Carta 42 PUT).</li> </ul> <p>3) [rif.: Doc. Piano, Cap. 11. AMBITI FAUNISTICI DI TUTELA. CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE, § 11.2. Zone di</p>	<p><i>Ambientale e ritenute possibili nei confronti della componente beni materiali (danni alle produzioni agricole o zootecniche).</i></p> <p><i>Rispetto alla rete escursionistica non si rilevano interferenze negative, anzi, la inclusione in istituti protetti amplia il margine di fruibilità in sicurezza nel periodo cacciabile.</i></p> <p><i>Rispetto agli elementi di valenza storico paesaggistica non si rilevano a carico del Piano interferenze, dalle analisi effettuate..</i></p>
--	---

ripopolamento e cattura e § 11.3. Selezione delle aree per la istituzione delle ZRC].

Si richiama innanzitutto che *«questi istituti faunistici sono destinati alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento ... Altra funzione ... delle zone di ripopolamento ... è quella di favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria»*. Inoltre, entro un anno dall'approvazione del PFVP la provincia deve adottare *«un programma di gestione delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) ... comprendente:*

- *interventi di miglioramento ambientale ed in agricoltura orientati per la specie oggetto di istituzione della ZRC;*

Nella Tavola 19 sono indicate le ZRC di nuova costituzione o modificate nel perimetro. A riguardo questo Servizio ritiene opportuno che il proponente proceda agli **adeguati approfondimenti relativamente alle potenziali interferenze che l'uso a cui le ZRC sono destinate può avere con gli usi sia antropici tipici di particolari aree ed elementi, sia connessi ad ambiti ed elementi di valenza storico-paesaggistica. Tali possibili interferenze sono riscontrabili relativamente alle seguenti ZRC qui individuate con riferimento ai Comuni interessati:**

- ZRC modificate:

a) **"Orvieto-Castel Viscardo"**. Il perimetro include:

- i) Ambiti Urbani, che si caratterizzano come periurbano a bassa densità costituito da allineamenti lungo le viabilità principali;
- ii) Aree Periurbane di pregio caratterizzate, in particolare, da un prevalente valore storico/paesistico/ambientale (Carta 22, PUT);
- iii) Aree di Particolare Interesse Agricolo (Carta 17, PUT);
- iv) Zone di produzione dei VINI D.O.C. "ROSSO ORVIETANO" O "ORVIETANO ROSSO" e VINI D.O.C. "ORVIETO", nonché Zone di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "UMBRIA" dei Colli Orvietani (Carta 15, PUT).

b) **"Orvieto-Ficulle"**. Il perimetro include:

- i) Ambiti Urbani, che si caratterizzano come periurbano a

bassa densità costituito da allineamenti lungo le viabilità principali (Carta 22, PUT);

- ii) Zone di produzione dei VINI D.O.C. "ROSSO ORVIETANO" O "ORVIETANO ROSSO" e VINI D.O.C. "ORVIETO", nonché Zone di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "UMBRIA" dei Colli Orvietani (Carta 15, PUT);
- c) **"Orvieto"**. Il perimetro include:
  - i) Aree Periurbane di pregio caratterizzate, in particolare, da un prevalente valore storico/paesistico/ambientale (Carta 22, PUT);
  - ii) Zone di produzione dei VINI D.O.C. "ROSSO ORVIETANO" O "ORVIETANO ROSSO" e VINI D.O.C. "ORVIETO", nonché Zone di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "UMBRIA" dei Colli Orvietani (Carta 15, PUT);
- d) **"Baschi-Montecchio"**. Il perimetro:
  - i) include Zone di produzione dei VINI D.O.C. "ROSSO ORVIETANO" O "ORVIETANO ROSSO", nonché Zone di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "UMBRIA" dei Colli Orvietani (Carta 15, PUT);
- e) **"Montecastrilli-Avigliano Umbro"**. Il perimetro include:
  - i) Ambiti Urbani, che si caratterizzano come periurbano a bassa densità costituito da allineamenti lungo le viabilità principali (Carta 22, PUT);
- f) **"Guardea-Alviano"**. Il perimetro include:
  - i) Zone di produzione dei VINI D.O.C. "ROSSO ORVIETANO" O "ORVIETANO ROSSO" e VINI D.O.C. "ORVIETO", nonché Zone di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "UMBRIA" dei Colli Amerini (Carta 15, PUT).

Si annota che la nuova ZRC interessa i territori comunali di "Montecastrilli-Avigliano Umbro".

- 4) si ritiene altresì opportuno che il proponente preceda ad approfondimenti analoghi a quelli indicati nei precedenti punti 2) e 3) per i perimetri degli ambiti, di nuova istituzione o di modifica, indicati dal PFVP [rif.: CARTOGRAFIA, Tavola 13], con particolare riguardo per:**

**a) Zone di Tutela Faunistica;**

*Si accoglie. Nel Piano, per gli ambiti di nuova istituzione o modificati, con particolare riguardo alle Zone di Tutela Faunistica, Aziende Faunistiche Venatorie (AFV), aventi prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, Aziende Agri Turistico Venatorie (AATV), Centri Privati di Riproduzione Selvaggina, dovranno essere definiti eventuali prescrizioni per le possibili interferenze con gli usi sia antropici tipici di particolari aree ed elementi, sia*

**b) Aziende Faunistico Venatorie (AFV), aventi prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche;**

**c) Aziende Agri Turistico Venatorie (AATV);**

**d) Centri Privati di Riproduzione Selvaggina.**

**e)**

5) per quanto riguarda le possibili interferenze accennate ai precedenti punti 2), 3) e 4), **si invita il proponente a definire, se è del caso, le eventuali prescrizioni, misure di mitigazione o modifica dei perimetri proposti.**

6)

Aspetti paesaggistici

1) In considerazione che ai sensi del D.Lgs n. 4 del 16 01 2008 (All. VI) è previsto che tra i contenuti del Rapporto Ambientale ci sia l' illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, questo Servizio ritiene necessario che **nel RA sia inserita una analisi relativa anche al rapporto tra il PFVP ed il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) preadottato, esprimibile come l'analisi della congruità tra gli obiettivi generali del PFVP con gli obiettivi e azioni del PPR, così come desumibili dal Quadro Strategico – Linee Guida Programmatiche per strategie tematiche.**

2) **È inoltre necessario che il RA tratti con uno specifico approfondimento dei possibili impatti significativi sul paesaggio delle azioni previste dal piano.**

*connessi ad ambiti ed elementi di valenza storico-paesaggistica.*

*L'art.5 della Direttiva 2001/42/CEE prevede la redazione di un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sia in senso positivo sia in senso negativo, che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente con ovvio riferimento a quegli aspetti ambientali con cui il Piano andrà a interagire. Non deve cioè proporre tutti i temi e le descrizioni proprie del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente, almeno per quegli aspetti ove si è rilevata non sussistere alcuna interazione o effetto attribuibile al piano. Pertanto è stata effettuata l'analisi delle componenti ambientali da considerare elencate alla lettera f) dell' Allegato VI al D.Lgs n. 4/2008; nel caso del Piano Faunistico Venatorio gli effetti significativi (positivi e negativi) conseguenti l'attuazione dello stesso sono stati individuati a carico delle componenti:*

*-biodiversità;*

*- popolazione e salute umana;*

*- flora, fauna, beni materiali.;*

*Per quanto riguarda il Piano Paesaggistico Regionale, questo non è stato inserito nei piani/programmi pertinenti per valutarne la coerenza in quanto, tenuto conto dell'iter di approvazione da ultimare, non è formato nel suo assetto definitivo e vincolante. Comunque, valutato nelle sue finalità generali, il PFVP risulta coerente:*

3) In relazione ai contenuti del Piano, **si ritiene opportuno che anche la componente paesaggio venga inserita come criterio di valutazione delle misure e azioni indicate nella Tab. 89 Interventi ed azioni favorevoli da incentivare e promuovere e nella Tab. Interventi ed azioni sfavorevoli, che sono proposte “come riferimento nelle valutazioni preventive per la realizzazione di piani, progetti, programmi, di livello provinciale, comprensoriale, comunale, di iniziativa pubblica e/o privata, di rilevanza urbanistica, edilizia, estrattiva, energetica, infrastrutturale, agro-silvo-zootecnica, idrologica, idraulica, paesaggistica, paesistica, venatoria e pescatoria e per le eventuali mitigazioni, se possibili, degli effetti previsti, ...”;** **in particolare, si ritiene altresì opportuno che nell’Azione 23** relativa a “Il ripristino di aree a vegetazione erbacea, spontanea o coltivata, già sottoposte a rimboschimento di specie arboree alloctone, per le quali risulti provata la non significatività faunistica, floristica, naturalistica”, **e nell’Azione 34** relativa a “Il ripristino di vegetazione spontanea erbacea e legnosa nei pressi di corpi idrici perenni e temporanei, naturali e artificiali, fossi, impluvi, stagni, pozze, sorgenti, fontanili, emergenze rocciose”, **vengano previste anche verifiche di carattere paesaggistico.**

#### CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, questo Servizio rinvia l’espressione definitiva delle proprie valutazioni successivamente all’acquisizione ed esame dei chiarimenti ed approfondimenti rappresentati nelle Considerazioni.

#### Coerenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale con il PPR

	Clima	Aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio	Cultura	Coerenza
Piano Paesaggistico Regionale			X	X	X	X	X	<b>S</b>

X = campo di influenza    S = si    N= no    Coerenza S=si    N= no

**Si accoglie.** La componente paesaggio viene inserita come criterio di valutazione delle misure e azioni indicate nella Tab. 89 Interventi ed azioni favorevoli da incentivare e promuovere e nella Tab. Interventi ed azioni sfavorevoli, che sono proposte “come riferimento nelle valutazioni preventive per la realizzazione di piani, progetti, programmi, di livello provinciale, comprensoriale, comunale, di iniziativa pubblica e/o privata, di rilevanza urbanistica, edilizia, estrattiva, energetica, infrastrutturale, agro-silvo-zootecnica, idrologica, idraulica, paesaggistica, paesistica, venatoria e pescatoria e per le eventuali mitigazioni, se possibili, degli effetti previsti, ...”.

Nell’Azione 23 relativa a “Il ripristino di aree a vegetazione erbacea, spontanea o coltivata, già sottoposte a rimboschimento di specie arboree alloctone, per le quali risulti provata la non significatività faunistica, floristica, naturalistica”, e nell’Azione 34 relativa a “Il ripristino di vegetazione spontanea erbacea e legnosa nei pressi di corpi idrici perenni e temporanei, naturali e artificiali, fossi, impluvi, stagni, pozze, sorgenti, fontanili, emergenze rocciose”, si dovranno includere tra le verifiche anche quelle di carattere paesaggistico.

**Regione Umbria - Parere Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni.**  
**(Prot.20074 del 13.02.2015)**

“Preso visione della documentazione inerente la pratica di cui all’oggetto e degli esiti della prima seduta della Conferenza si rileva quanto segue:

- Premesso che:

- Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale rappresenta uno strumento di analisi del Territorio e di programmazione generale in materia di “Tutela e conservazione della Fauna selvaggia”, in applicazione delle finalità individuate dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia;

- Il Piano Faunistico della Provincia di Terni, quale Piano di Settore, costituisce uno degli strumenti di attuazione delle politiche generali del piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP, del quale, secondo la Delibera di Giunta provinciale n 36/2006, ne è parte integrante;

- Considerato che il Piano:

- è in stretta correlazione con la Rete ecologica regionale, di cui agli artt. 81 e 82 della legge regionale n. 1/2015, in quanto perseguono l’obiettivo della conservazione degli habitat naturalistici e dello sviluppo sostenibile;

- in base ai criteri del Piano Faunistico Venatorio Regionale, e secondo la legge regionale 14/1994, in sintesi individua:

- le aree a maggior interesse ai fini della conservazione e tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie di più elevato interesse conservazionistico, e gli accorgimenti necessari in caso di interventi che alterino permanentemente la connessione ecologica;

- Le situazioni critiche relative alla connettività ecologica rilevabile dalla Rete ecologica regionale; indicazioni per la conservazione, ripristino e incremento della connettività residuale o critica;

- La definizione di massima delle opere necessarie alla conservazione della connettività ecologica nelle situazioni di

*Si prende atto*

trasformazione antropica;

- Preso atto che:

Il Piano interessa settori multidisciplinari e prevede degli obiettivi e relative azioni che possono avere un'incidenza sul territorio regionale, dal punto di vista antropico, ambientale, paesaggistico e culturale, ad oggi né quantificabili né valutabili, ma che gli stessi non assumono un carattere rilevante dal punto di vista delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, ai sensi della l.r. 1/2005:

- Si raccomanda comunque, che in sede di definizione degli strumenti operativi di attuazione del PFP, di evitare interventi che possano determinare frammentazione degli habitat, e/o l'occlusione delle componenti ambientali e paesaggistiche presenti nel territorio; una particolare attenzione viene richiesta per quanto riguarda il territorio ricadente nei siti Natura 2000 e nelle aree protette, per i quali si raccomanda che gli interventi ammissibili dal PFR siano comunque coerenti con le norme e direttive previste dai Piani di Gestione redatti per le aree della Rete Natura 2000 e con le risultanze delle eventuali Valutazioni d'Incidenza redatte per tali aree.”

**Parere Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo**  
**(Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Umbria)**  
**(Prot. n. 1353 del 18.02.2015)**

L'analisi di quanto messo a disposizione ha evidenziato alcuni elementi quali i piani di miglioramento ambientale e l'individuazione di aree protette "oasi" come di zone per appostamenti fissi che possono costituire rischio per aree e strutture archeologiche; di conseguenza si chiede che venga effettuato un puntuale riscontro con le carte archeologiche varate nei PRG comunali come nel PTCP provinciale, in attesa di esaminare i successivi sviluppi del Piano che potrebbero investire gli ambiti di tutela di competenza di questa Soprintendenza. Si rende pertanto necessario richiedere un aggiornamento continuo del programma degli interventi in vista delle possibili incidenze in aree di rischio archeologico.

*Si provvede in sede di PTCP*

**Regione Umbria - Parere Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico.**  
(Prot.22410 del 19.02.2015)

Si comunica che le materie di competenza dello scrivente Servizio non hanno alcuna attinenza con quanto trattato nel Piano di cui all'oggetto, pertanto si rimanda ai Servizi competenti l'emissione del parere richiesto.

*Si prende atto*

**Regione Umbria - Parere Servizio Aree Protette e zootecnia.**  
(Prot. 25095 del 25.02.2015)

In riferimento alla nota di Convocazione acquisita agli atti con PEC n. 53237 del 23.10.2014, esaminata la documentazione prodotta, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della D.G.R. 1274/2008 e s.m.i., si esprime parere favorevole alla realizzazione del Piano in oggetto.

Si precisa al riguardo che, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2014, sono state designate 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357, da tale designazione è escluso il SIC IT5220022 "San Liberato"

*Si prende atto*

**Regione Umbria - Parere Servizio Foreste, economia e territorio montano.**  
(Prot. 25474 del 25.02.2015)

In relazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014 – 2018 della Provincia di Terni, vista la prima Conferenza di VAS tenutasi il giorno 20.01.2015, si trasmette il parere sulla proposta di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica in quanto soggetto portatore di competenze

***Si accoglie.*** *L'Autorità procedente, titolare del Piano provvederà alla trasmissione di tutti i dati raccolti in maniera regolare e tempestiva al Servizio regionale foreste, economia montana – Osservatorio Faunistico Regionale che provvede per suoi fini istituzionali a standardizzare i dati e renderli disponibili al pubblico interessato e agli operatori del settore*

ambientali ai sensi dell'art. 15 Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5, comma 3, della l.r. 12/2010. Il Servizio Foreste, economia e territorio montano, già Servizio Politiche Faunistiche e servizi alle imprese agricole, esprime parere positivo sulla proposta di Piano Faunistico Venatorio Provinciale, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica in quanto la proposta presentata si ritiene ben strutturata e fondata su un quadro conoscitivo di riferimento completo con obiettivi generali e specifici coerenti con strategie e legislazioni regionali, nazionali e comunitarie per la gestione e la conservazione della Fauna selvatica e il prelievo venatorio.

In particolare si ritiene che il Piano Faunistico Venatorio Regionale, sia in merito alle linee di indirizzo generali sia in riferimento ai seguenti punti che si ritengono di importanza fondamentale per la buona riuscita della gestione faunistica:

- 1) Calcolo della Agro Silvo pastorale;
- 2) Indicazioni Tecniche sulla reintroduzione di fauna selvatica a fine venatorio;
- 3) Formazione dei cacciatori;
- 4) Monitoraggio faunistico e raccolta di dati faunistici derivanti dall'attività venatoria.

In proposito si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza della raccolta centralizzata a livello regionale di tutti i dati inerenti la fauna selvatica, sia derivanti da attività gestionali effettuate dal mondo venatorio, sia derivanti da monitoraggi condotti ad hoc dal personale provinciale ai fini gestionali e di valutazione del Piano stesso. Si raccomanda pertanto la trasmissione di tutti i dati raccolti in maniera regolare e tempestiva allo scrivente servizio – Osservatorio Faunistico Regionale che provvede per suoi fini istituzionali a standardizzare i dati e renderli disponibili al pubblico interessato e agli operatori del settore faunistico. Infine per quanto attiene al monitoraggio stesso lo scrivente servizio – Osservatorio Faunistico Regionale si rende disponibile per attività di indirizzo, supporto e collaborazione al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, la loro omogeneità su tutto il territorio regionale e la loro prosecuzione e continuità, ai fini del calcolo degli indici di valutazione del Piano medesimo.

*faunistico. Il Servizio regionale Foreste, economia e territorio montano dovrà essere incluso nelle parti che sottoscriveranno il protocollo di monitoraggio del Piano, successivamente alla sua approvazione.*

## Comune di Terni - Parere Direzione Edilizia Privata e SUAPE - Ambiente (Acquisito con Prot. 25847 del 26.02.2015)

In riferimento alla Conferenza di VAS in oggetto tenutasi in data 20 gennaio u.s., si presentano, per gli aspetti di competenza di questa amministrazione, le osservazioni sinteticamente di seguito elencate. Innanzi tutto si auspica che il nuovo Piano possa garantire una gestione faunistica unitaria e coordinata su tutto il territorio, sia esso a gestione pubblica che privata, sia esso a caccia programmata o meno, in modo da poter limitare quelle discrepanze che ancora oggi si possono riscontrare e possano essere limitati alcuni effetti dannosi quali i danni all'agricoltura o gli incidenti stradali che accadono anche nel territorio di nostra competenza. Riguardo ad altri aspetti:

### **- Gestione della specie lupo**

Da tempo le segnalazioni, gli avvistamenti e le osservazioni di esemplari e cucciolate della specie lupo sono all'ordine del giorno nella nostra regione. Anche nel territorio del Comune di Terni sono ormai frequenti gli avvistamenti, anche diurni, in prossimità di abitazioni isolate e/o di nuclei abitati. Dall'analisi del Piano si pone in evidenza l'uso di dati relativi ad anni precedenti, che hanno rappresentato una realtà della fase di espansione che ormai si può considerare, a nostro parere, consolidata. Sarebbe opportuno, quindi, avviare una nuova fase della gestione in modo tale da rendere compatibile la presenza della specie in questione con le attività economiche, ludiche o più in generale antropiche presenti nel nostro territorio.

### **- Gestione del randagismo dei cani**

Il randagismo nella nostra regione è particolarmente presente, tanto da essere divenuto un problema sia per gli aspetti sanitari che per gli aspetti economici che vedono, riguardo quest'ultimo argomento, i comuni in prima linea. Seppure la normativa vigente ponga in capo ai Comuni ed alle AA.SS.LL. la competenza del controllo e della cattura dei cani vaganti/randagi nonché la successiva cura, un approccio migliore e maggiormente coordinato tra i vari enti in diversi settori della gestione ambientale avrebbe sicuramente effetti sinergici sulla lotta al randagismo. Ricordiamo che la presenza di cani randagi sul territorio

*Nel Rapporto Ambientale viene considerato e valutato il fattore beni materiali in quanto l'attuazione del PFVP può avere effetti significativi in particolare per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per gli incidenti con la viabilità. Il Piano prevede soluzioni gestionali per contenere tali effetti con interventi differenziati secondo lo status conservazionistico attribuito a ciascuna specie.*

rappresenta comunque un problema anche per la fauna selvatica (compresa quella di interesse venatorio) nonché un rischio di inquinamento genetico per la specie lupo.

Si propone pertanto che venga aumentato il livello di probabilità della suscettibilità all'intervento gestionale.

**- Gestione delle specie ritenute dannose/nocive (critiche)**

Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte possono essere espresse per altre specie definite "critiche" quali la cornacchia grigia, la gazza (che può essere ormai osservata stabilmente anche all'interno del centro abitato di Terni), la nutria e la volpe. Anche per queste specie si propone che venga aumentato il livello di probabilità della suscettibilità all'intervento gestionale.